



Convenzione tra la Regione Puglia e PIU' SERVIZI - AGRICOLTURA AMBIENTE E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per l'organizzazione del servizio di trasporto dei braccianti agricoli cittadini di Paesi Terzi in possesso di idoneo titolo di permanenza sul territorio italiano, ospitati presso la foresteria regionale "Torretta Antonacci" (San Severo), effettuato con veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Il giorno 08 agosto 2024, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N. Sauro n. 31/33 in Bari,

Tra

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente *ad interim* della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

e

PIU' SERVIZI - AGRICOLTURA AMBIENTE E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.F. e P.IVA 03586850715, P.IVA con sede legale in Foggia (FG) alla Via della Repubblica n. 82 Tel. 0881770866 rappresentata dalla Sig.ra Teresa Caposiena, nata a San Severo (FG) il 16/11/1971, C.F. CPSTRS71S561158D in qualità di legale rappresentante pro tempore

si conviene quanto segue

Art. 1. Oggetto della Convenzione

La Regione Puglia affida al soggetto firmatario del presente atto il servizio gratuito di trasporto dei braccianti agricoli cittadini di Paesi Terzi in possesso di idoneo titolo di permanenza sul territorio italiano, ospitati presso la foresteria regionale di "Torretta Antonacci" (San Severo), effettuato con veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, eventualmente anche mediante noleggio.

www.regione.puglia.it



Specificamente, trattasi di trasporto locale con una forte vocazione sociale, finalizzata a:

- supportare la mobilità spezzando le logiche di reclutamento, fornendo un'alternativa legale ai "servizi" offerti dai caporali;
- supportare la mobilità dagli insediamenti ai luoghi di lavoro, in base ai percorsi condivisi con le Parti Sociali.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, PIU' SERVIZI - AGRICOLTURA AMBIENTE E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE si impegna a:

1. mettere a disposizione i mezzi aventi le seguenti caratteristiche: veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
2. organizzare il servizio di trasporto da e per i luoghi di lavoro dei braccianti agricoli cittadini di Paesi Terzi in possesso di idoneo titolo di permanenza sul territorio italiano, ospitati presso la foresteria regionale "Torretta Antonacci" (San Severo), nel rispetto delle ordinanze c.d. "anti-caldo";
3. per quanto attiene gli autoveicoli, essere in regola con le prescrizioni del Codice della Strada (copertura assicurativa RC con i massimali di legge e revisione), provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi allo scopo di garantirne efficienza e funzionalità.

Forma parte integrante della presente Convenzione la proposta progettuale presentata in fase di partecipazione alla selezione e le successive integrazioni.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è stabilita indicativamente dal 19/08/2024 al 30/09/2024, previa comunicazione a mezzo pec all'indirizzo sic.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it della data di effettiva decorrenza del servizio.

Il calendario dell'eventuale affidamento potrà subire variazioni in relazioni a mutazioni organizzative.

Le attività dovranno essere garantite e organizzate in turni, nel rispetto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 18 giugno 2024, n. 274 recante "*Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole - ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica*", e successive modifiche e integrazioni, anche con l'utilizzo di operatori retribuiti.

L'affidatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dei veicoli, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dall'uso degli stessi.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

www.regione.puglia.it

Sezione "Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale"

Lungomare Nazario Sauro n. 33 - 70121 Bari

PEC: sic.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it



Sono a carico dell'affidatario i seguenti obblighi:

- a) mantenere in efficienza i veicoli da destinare unicamente alla realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) sostenere l'onere delle spese per l'eventuale noleggio, la gestione del servizio, il carburante, la copertura assicurativa per la RCA e per gli infortuni del conducente e dei trasportati, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi noleggiati, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute;
- c) redigere giornalmente l'elenco nominativo dei lavoratori stagionali che usufruisce del servizio di trasporto, con l'indicazione dei tragitti effettuati e degli orari delle corse;
- d) l'impegno ad osservare, nello svolgimento dell'attività di trasporto, l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 18 giugno 2024, n. 274 recante *"Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole - ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica"*;
- e) per quanto attiene gli autoveicoli, l'impegno a essere in regola con le prescrizioni del Codice della Strada (comunicando in sede di sottoscrizione della presente convenzione gli estremi della copertura assicurativa RC con esplicita indicazione dei massimali di legge e dei dati sulla revisione), provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi allo scopo di garantirne efficienza e funzionalità;
- f) nel caso in cui l'autista non sia un dipendente, l'impegno a comunicare in sede di sottoscrizione della presente convenzione gli estremi della polizza in favore dei propri volontari da infortuni e malattie;

ART. 4 – DECADENZA E REVOCA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.

Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto *ipso iure* il contratto-convenzione, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) mutamento dell'uso pattuito per l'affidamento;
- b) venire meno dell'adesione all'ipotesi progettuale presentata ovvero esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ;
- c) scioglimento del soggetto affidatario sua accertata procedura in atto;
- d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
- e) inosservanza da parte dell'affidatario di norme, leggi, regolamenti, nonché grave inadempienza agli obblighi previsti dal contratto-convenzione.

www.regione.puglia.it

Sezione "Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale"

Lungomare Nazario Sauro n. 33 - 70121 Bari

PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it



ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'espletamento del servizio sarà riconosciuto, a rimborso, l'importo massimo di € 15.000, oltre eventuale IVA in caso di fatturazione.

I rimborsi di cui sopra saranno riconosciuti previa relazione del Responsabile di ciascuna Foresteria attestante la regolare esecuzione del servizio espletato nei periodi sopra specificati. Tale attestazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it al termine del servizio.

I rimborsi di cui sopra saranno riconosciuti sulla base delle spese sostenute nei periodi di cui innanzi e regolarmente documentate, unitamente a dichiarazione circa l'assoggettabilità IVA.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno rimborsate le spese sostenute per il noleggio dei mezzi, il carburante utilizzato per far fronte al trasporto dei braccianti agricoli esclusivamente da Torretta Antonacci ai luoghi di lavoro e ritorno, la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascun mezzo, la retribuzione dell'autista, il bollo, RCA, nei limiti massimi sopra indicati.

Art. 6 – DOVERI E QUALIFICAZIONE DEI VOLONTARI

Il personale di PIU' SERVIZI - AGRICOLTURA AMBIENTE E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE si impegna a prestare la massima collaborazione alle Autorità locali e di pubblica sicurezza per la corretta gestione del servizio *de quo* e per il rispetto del regolamento interno di gestione della Foresteria di Torretta Antonacci.

In relazione alla natura delle prestazioni oggetto dei servizi da rendere, PIU' SERVIZI - AGRICOLTURA AMBIENTE E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE si impegna a garantire l'impiego di figure professionali i cui profili siano adeguati ai relativi compiti.

Art. 7 – DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Possono usufruire dei servizi oggetto della presente Convenzione esclusivamente i braccianti agricoli cittadini di Paesi Terzi in possesso di idoneo titolo di permanenza sul territorio italiano, ospitati presso la foresteria regionale "Torretta Antonacci" (San Severo), e in possesso di regolare contratto di lavoro.

PIU' SERVIZI - AGRICOLTURA AMBIENTE E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE non è autorizzata al trasporto da e per la foresteria di riferimento a coloro che non siano in regola con le norme sulla permanenza in Italia.

In caso di contestazioni, il responsabile di PIU' SERVIZI - AGRICOLTURA AMBIENTE E TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE si impegna ad avvertire tempestivamente i Responsabili della Foresteria Regionale di Torretta Antonacci, la Regione Puglia e la Questura, per quanto di rispettiva competenza.

www.regione.puglia.it



ART. 8 - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'espletamento delle procedure e sullo svolgimento delle attività dell'affidamento.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Associazione dalla piena ed esclusiva responsabilità in merito al corretto e regolare svolgimento delle attività attinenti l'intervento medesimo, per quanto attiene sia l'aspetto di legittimità che di legalità. La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'attuazione dell'intervento fin qui citato.

ART. 9 - MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

In caso di mancata attuazione di parte o tutto il programma, il soggetto firmatario è tenuto a comunicare tale circostanza per iscritto a mezzo pec alla Regione Puglia ed alla restituzione dell'importo eventualmente già finanziato corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il foro di Bari.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.



ART. 12 - ONERI FISCALI – SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.

Bari lì, _____

Il Rappresentante dell'Associazione

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

